



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

FCS Communications S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico 7;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria e ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;

nei confronti di

ANSA Soc. Coop., Cooperativa di Giornalisti a r.l. – Agenzia Nove Colonne,
ADN Kronos S.p.a., AGI S.p.a. , Itapress S.r.l., COME S.r.l., Il Sole 24 Ore
S.p.a., La Presse S.p.a., Vista S.r.l., Nova S.r.l., non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

- del bando di gara relativo ai servizi giornalistici informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato da affidare con procedura aperta suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi compresi il Capitolato di gara ed gli altri documenti allegati al suddetto Bando;

(Atti impugnati con il ricorso introduttivo)

- del decreto di nomina della commissione di gara del 6 giugno 2017 a firma del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- delle note dell'ANAC prot. 75327 del 1 giugno 2017 e prot. 78169 del 6 giugno 2017;

- dei verbali della commissione di gara n. 1 del 7 giugno 2017, nn. 2 e 3 del 9 giugno 2017, n. 4 del 16 giugno 2017, n. 5 del 20 giugno 2017, n. 6 del 21 giugno 2017 e n. 7 del 23 giugno 2017;

(Atti impugnati con primi motivi aggiunti)

- del decreto di aggiudicazione definitiva, del 3 agosto 2017, dell'appalto per l'affidamento dei servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

(Atti impugnati con secondi motivi aggiunti)

e per la dichiarazione di inefficacia dei relativi contratti di appalto, ove *medio tempore* stipulati, fra il DIE e le attuali Agenzie aggiudicatarie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ANAC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17 maggio 2017 e depositato in pari data, FCS Communications S.r.l. ha impugnato il bando di gara relativo all'affidamento dei servizi giornalistici informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha impugnato, altresì, gli atti presupposti, ivi compreso il Capitolato di gara e gli altri documenti allegati al Bando.

L'amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente.

Respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche con decreto n. 2451 del 18 maggio 2017, con ordinanza n. 2706 del 31 maggio 2017 la Sezione, in composizione collegiale, ha respinto l'istanza cautelare per assenza di *fumus boni iuris*.

L'ordinanza è stata confermata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2468 del 15 giugno 2017, con la quale è stata rilevata l'assenza di *periculum*.

Nelle more, con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 6 luglio 2017, la ricorrente ha impugnato il decreto di nomina della commissione di gara del 6 giugno 2017, sia per illegittimità derivata sia per vizi propri.

Anche questa volta l'istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta con decreto n. 3649 del 17 luglio 2017.

L'amministrazione ha prodotto memoria per resistere ai motivi aggiunti.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 1 settembre 2017, la ricorrente ha infine impugnato soltanto per illegittimità derivata il decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto, adottato il 3 agosto 2017.

All'udienza pubblica del 26 settembre 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con bando del 2 maggio 2017 (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente) il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto una procedura aperta, suddivisa in dieci lotti, per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato, indicando l'importo presunto dell'appalto in € 114.978.000,00 IVA esclusa.

Il disciplinare prevedeva la possibilità di concorrere per soli due lotti e di aggiudicarsene uno soltanto.

La ricorrente afferma, nel ricorso introduttivo, di aver interesse a partecipare alla gara, ma di non poter presentare domanda a causa dell'inserimento di regole escludenti, per una parte dei lotti da aggiudicare, nonché di illegittime modalità e termini per il deposito delle offerte.

Sostiene, in particolare, che la disciplina di gara sarebbe illegittima poiché elusiva della sentenza n. 2011, pubblicata il 6 febbraio 2017, della Prima Sezione del TAR Lazio con cui è stata annullata la direttiva 19 giugno 2015, a firma del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che stabiliva i requisiti di cui dovevano essere in possesso le agenzie di stampa per l'acquisto dei servizi informativi giornalistici, ritenuti lesivi del pluralismo dell'informazione.

2.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 60, 70, 71 e 72 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo stabilito un termine finale per la presentazione delle offerte inferiore a quello minimo previsto dalle richiamate disposizioni, secondo cui il

termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; viceversa, nel caso di specie, sono stati concessi soltanto 20 giorni.

L'amministrazione si sarebbe basata sull'erroneo presupposto che la riduzione del termine potesse legittimamente applicarsi, essendo stato pubblicato un avviso di preinformazione il 21 febbraio 2017; tuttavia, nel caso di specie, detto avviso sarebbe stato privo di alcuni dei dati previsti dall'allegato XIV parte I, lettera B, sez. B.1, del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre la relativa pubblicazione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2016.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 dello stesso Codice; eccesso di potere per carenza di motivazione: la scelta di "prevedere che ciascun concorrente possa partecipare alla gara per un massimo di due lotti, ma possa ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto" sarebbe priva di idonea motivazione, essendosi così introdotta un'alterazione nel confronto concorrenziale.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del nuovo codice dei contratti pubblici; eccesso di potere per sviamento: la previsione del disciplinare di gara (pag. 9, riga 13) secondo cui, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa nella misura minima del 60%, sarebbe in contrasto con quanto indicato nella norma invocata, la quale prevede che i requisiti suddetti debbano essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale debba esser posseduta dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.

4) Violazione del principio di congruità del prezzo posto a base d'asta; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti: la procedura di gara sarebbe illegittima anche per l'incongruità ed esiguità del prezzo posto a base d'asta, in quanto non remunerativo del servizio richiesto rispetto alle sue caratteristiche.

2.3. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente - premesso di aver partecipato alla gara per i lotti 8 e 10, di esserne stata esclusa con provvedimento del 21 giugno 2017 (doc. 11 id.) a causa della mancata allegazione di copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante alla dichiarazione da produrre in relazione ad elementi dell'offerta tecnica e di aver proposto al TAR due distinti ricorsi (R.G. 5961-5962 del 2017) ai sensi dell'art. 120, comma 2 *bis*, c.p.a. - ha impugnato il decreto di nomina della commissione di gara censurandolo sia per illegittimità derivata sia per il seguente motivo:

Violazione dell'art. 77, commi 4, 5 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016; dell'art. 51 c.p.c.; del paragrafo 12 del disciplinare di gara; dell'art. 4 dell'allegato A al decreto di approvazione dei criteri di nomina delle commissioni di gara del 22 maggio 2017; delle linee guida n. 5 dell'ANAC; dell'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990; dell'art. 97 cost.; dei principi di autovincolo, trasparenza, indipendenza e imparzialità della commissione di gara; eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, inosservanza di circolari e manifesta ingiustizia.

Secondo la ricorrente il decreto di nomina della commissione di gara sarebbe illegittimo, in ragione della sussistenza di plurime cause di incompatibilità in capo al Presidente: infatti dalla lettura del *curriculum vitae* del Dott. Ferruccio Sepe (doc. 13 id.), risulta che egli ha assunto nel 2016 l'incarico di "Presidente della Commissione con il compito di formulare specifiche proposte per la ridefinizione dei principi e delle linee direttive cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve attenersi per la stipula degli atti contrattuali con le agenzie di stampa e di informazione".

In tale occasione pressoché tutte le agenzie di stampa oggi partecipanti alla gara, inclusa la ricorrente, sono state invitate (doc. 14 id.) ad un'audizione con la predetta Commissione, istituita nell'ambito del DIE, avente ad oggetto "l'approfondimento delle tematiche concernenti la stipula di contratti per la

fornitura alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di servizi giornalistici-informativi”, anche alla luce del parere fornito dall’ANAC con delibera n. 853 del 20 luglio 2016 (doc. 15 id.).

Vi sarebbe, dunque, violazione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale al comma 4 prescrive che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Vi sarebbe, altresì, violazione del comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede che “coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto”.

Il Dott. Sepe, oltre ad essere stato, dal 2012 al 2014, Capo del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria, risulterebbe essere, dal 2015 ad oggi, il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.4. Il secondo atto di motivi aggiunti è affidato esclusivamente a censure di illegittimità derivata.

3. L’amministrazione resistente ha, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse essendo stata la ricorrente esclusa dalla gara in forza di provvedimenti del RUP e non della Commissione: provvedimenti che, in quanto non sospesi, priverebbero la ricorrente dell’interesse a sollevare censure in ordine alla composizione della Commissione di gara.

In subordine, ha comunque dedotto l’infondatezza in fatto e in diritto dei motivi aggiunti.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri non potrebbe configurarsi alcuna violazione dell’art. 77, comma 4 del codice dei contratti pubblici dal momento che

tale norma detta una serie di regole destinate ad operare dopo l'istituzione dell'Albo nazionale dei Commissari di gara, di cui al successivo art. 78; pertanto non sarebbe applicabile alla gara per cui è causa, soggetta viceversa alla disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del codice, in base al quale, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata "dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Tali criteri sarebbero stati individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 22 maggio 2017 (docc. 1 e 2 del fascicolo dell'amministrazione).

Anche le linee guida ANAC n. 5 sarebbero inapplicabili alla gara *de qua*, riferendosi alla disciplina che sarà operativa solo dopo il Regolamento ed i successivi provvedimenti che renderanno operativo l'Albo dei commissari; richiama in proposito il comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017 (doc. 3 id.).

In ogni caso il dott. Sepe non incorrerebbe in alcuna incompatibilità, non avendo in alcun modo contribuito alla redazione degli atti di gara e non essendone responsabile.

La Commissione di studio cui fa riferimento la ricorrente, di cui ha fatto parte il dott. Sepe, aveva infatti solo il compito di compiere una analisi generale e di studio per l'individuazione della tipologia di procedura da attivare per l'affidamento dei servizi per cui è causa (doc. 4 id.).

Non sussisterebbe neanche la dedotta violazione dell'art. 77, comma 5, del codice, sia per l'inapplicabilità al caso di specie, sia perchè il dott. Sepe, dirigente di I fascia, Consigliere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cessato da più di due anni le sue funzioni di Capo Dipartimento del DIE (del quale è stato a capo dal 2012 al 2014) ed è attualmente Capo del Dipartimento Programmazione

e Coordinamento Politica Economica, che non è il Dipartimento che ha bandito la gara in questione.

Infine, in subordine, l'amministrazione fa rilevare che l'eccezionale incompatibilità non avrebbe, comunque, alcuna incidenza sulla legittimità della Commissione e sull'attività da essa svolta, dal momento che l'attribuzione dei punteggi andava effettuata in forza di elementi oggettivamente misurabili, dunque al di fuori di ogni discrezionalità.

4. Il primo, il terzo e il quarto motivo di cui al ricorso introduttivo sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero la censurata brevità del termine per la presentazione delle offerte non ha impedito alla ricorrente di partecipare alla gara né, tampoco, la ricorrente ha esposto quale tipo di *vulnus* avrebbe in ipotesi sofferto a causa di tale riduzione.

Del pari, l'ipotetica non remuneratività del prezzo posto a base d'asta non risulta aver impedito alla ricorrente di formulare un'offerta in entrambi i lotti per i quali ha partecipato, né peraltro la ricorrente ha allegato l'ipotetica impossibilità di presentare un'offerta seria.

Infine, la lamentata violazione dell'art. 48 del codice dei contratti e delle percentuali ivi stabilite per il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, a prescindere dal merito della censura, non tocca l'interesse della ricorrente, la quale ha partecipato in forma individuale; né, d'altra parte, la ricorrente ha rappresentato di aver tentato di partecipare in R.T.I. e di esserne stata impedita, in ipotesi a causa della difficoltà di reperire imprese da associare, che fossero in possesso dei requisiti nella percentuale richiesta dal disciplinare.

Per completezza il Collegio osserva che la doglianza secondo cui la disciplina di gara sarebbe illegittima poiché elusiva della sentenza n. 2011/2017 di questo TAR

è solo accennata nella narrativa ma non è sviluppata come motivo di ricorso, sicchè la stessa deve considerarsi inammissibile per genericità.

5. Il secondo motivo del ricorso introduttivo è, viceversa, infondato.

Con tale motivo la ricorrente lamenta che l'amministrazione non avrebbe motivato alcunchè in ordine alle ragioni sottese alla scelta di prevedere che ciascun concorrente potesse partecipare alla gara per un massimo di due lotti, ma potesse ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto; sostiene, pertanto, che la suddetta previsione si sarebbe risolta in una illegittima alterazione del confronto concorrenziale.

Rileva il Collegio che, nella determinazione a contrarre del 26 aprile 2017 a firma del Capo del Dipartimento (doc. 2 id.), diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, sono riportate in modo ampio e dettagliato innanzitutto le argomentazioni poste alla base della scelta di suddividere in lotti l'appalto.

Ivi si legge, infatti "che ogni Amministrazione interpellata, in osservanza al principio del pluralismo, ha richiesto i servizi di più di una agenzia di stampa, fino a dieci diverse agenzie; che i fabbisogni espressi, nel loro aggregato, costituiscono una quantità notevole di servizi di agenzia di stampa, articolati in diverse tipologie e che pertanto si ritiene opportuno, in conformità alle indicazioni espresse dall'ANAC nel suddetto parere, suddividere l'affidamento in più lotti, anche riguardanti la stessa tipologia di servizio, con l'obiettivo di garantire il pluralismo dell'informazione così come sotto declinato".

Viene esplicitato che:

- alla luce delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il pluralismo dell'informazione, la suddivisione in lotti viene effettuata "programmando i quantitativi di licenze da acquisire per ciascun lotto in modo tale che: per il notiziario generale ciascun utente presso le strutture centrali riceva i servizi da un numero di agenzie pari a quello da lui richiesto in sede di rilevazione dei

fabbisogni, mentre ciascun utente delle sedi territoriali riceva i servizi da quattro diverse agenzie di stampa; per i servizi specialistici di notiziario regionale e notiziario economico-finanziario ciascun utente riceva il servizio da una agenzia, considerato che tali tematiche sono comunque affrontate, seppur con diverso grado di approfondimento, anche dai notiziari generali”;

- che si ritiene “opportuno, alla luce di quanto sin qui esposto, procedere alla suddivisione dell'appalto in n. 10 (dieci) lotti, risultanti dal processo di aggregazione dei fabbisogni sopradescritto e pertanto con caratteristiche qualitative e dimensionali differenti”.

Inoltre e in particolare, la previsione “che ciascun concorrente possa partecipare alla procedura per un massimo di due lotti, ma che possa ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del D.Lgs. 50/2016” è motivata con l'opportunità “di rispettare il principio del pluralismo dell'informazione e di favorire la massima partecipazione” e pertanto “nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza tra operatori, i requisiti di capacità professionale e tecnica debbano essere opportunamente graduati per ciascun lotto ed individuati in funzione delle caratteristiche dei servizi richiesti per i singoli lotti” favorendo “la partecipazione delle imprese di dimensioni minori sia con la previsione di lotti di valore adeguato alle stesse, sia con la possibilità di partecipare in forma associata”.

Dalla lettura di tale documento emerge *ictu oculi* l'infondatezza del dedotto difetto di motivazione in ordine alla suddivisione in lotti e alla scelta di limitare la partecipazione alla procedura per un massimo di due lotti, con possibilità di ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto, risultando pacificamente che tale scelta trova la sua giustificazione proprio nella volontà di rispettare il principio del pluralismo dell'informazione e di ampliare il più possibile la platea dei concorrenti.

Emerge, in altri termini, una *ratio* diametralmente opposta a quella adombrata dalla ricorrente, che consisterebbe, a suo dire, nella volontà di restringere il confronto concorrenziale.

6. I primi motivi aggiunti, nella parte in cui prospettano censure di illegittimità derivata, seguono le sorti del ricorso introduttivo.

Quanto all'unico vizio autonomo ivi dedotto, il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

6.1. Si premette che, pur essendo formalmente fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'amministrazione, secondo cui la ricorrente difetterebbe di interesse a proporre motivi aggiunti, risultando a tale data esclusa dalla gara con provvedimenti del RUP non sospesi, tuttavia il Collegio ritiene opportuno scrutinare comunque l'intero gravame dal momento che, alla data in cui si decide il presente ricorso, non è stata ancora assunta alcuna decisione di merito sui giudizi RG. 5961/2017 e RG. 5962/2017, chiamati e discussi alla odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 120, comma 6 *bis.*, D.Lgs. 50/2016, aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione della ricorrente, rispettivamente per il lotto 8 e per il lotto 10.

6.2. Ciò posto, in ordine all'unico motivo con il quale la ricorrente denuncia vizi propri del provvedimento di nomina della commissione, il Collegio condivide le argomentazioni difensive dell'amministrazione.

Invero, non essendo ancora stato istituito l'Albo nazionale dei Commissari di gara di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del nuovo codice dei contratti, a tenore del quale "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

La norma in rassegna ricalca il testo del comma 2, dell'art. 84 del soppresso D.Lgs. 163/2006, il quale prevedeva: “La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”.

L'amministrazione, attenendosi alla previsione del riportato art. 216, comma 12, del nuovo codice dei contratti, ha individuato i criteri di nomina della Commissione con decreto del Capo del Dipartimento del 22 maggio 2017.

L'art. 2, comma 2, dell'allegato A al suddetto decreto stabilisce: “2. I componenti sono selezionati come di seguito indicato: a) il presidente è individuato tra il personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, anche in quiescenza; b) i componenti diversi dal presidente sono individuati tra il personale dirigente o dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, anche in quiescenza, ovvero fra soggetti esterni all'Amministrazione di comprovata esperienza nella materia oggetto della procedura di aggiudicazione”.

Il testo del richiamato deliberato ricalca e amplia quello dell'art. 84, comma 3, del previgente codice dei Contratti, secondo cui “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente”.

Anche le linee guida ANAC n. 5, invocate dalla ricorrente, devono ritenersi inapplicabili alla procedura per cui è causa, trattandosi testualmente di provvedimento contenente la definizione de “i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di

seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto”; dunque di disciplina applicabile solo dopo l’entrata in funzione a regime dell’Albo nazionale dei commissari.

In altri termini, stante la perdurante applicabilità alla nomina delle commissioni giudicatrici del riportato regime transitorio, deve considerarsi tuttora operativa la prescrizione, contenuta nell’art. 84, comma 4, dell’abrogato D.Lgs. 163/2006, secondo cui soltanto i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6.3. Ciò posto, anche laddove non si condividesse la suesposta ricostruzione, la censura risulta infondata in punto di fatto dal momento che il Presidente della Commissione non ha comunque contribuito alla redazione degli atti di gara.

Invero, stando anche a quanto riferito dalla stessa ricorrente, il dott. Sepe ha preso parte in precedenza ad una commissione di studio, cui era stata demandata una indagine conoscitiva volta all’individuazione del tipo di procedura più idoneo da attivare per l’affidamento dei servizi giornalistici, senza che alla stessa fosse affidato alcun compito di predisposizione degli atti di qualsivoglia gara: è sufficiente leggere il parere della suddetta commissione, inviato al DIE il 16 dicembre 2016 (doc. 4 depositato dall’amministrazione), per avere contezza del contenuto della relazione e della correttezza della superiore considerazione.

Dunque, a prescindere dalla perdurante applicabilità della “scriminante” a favore del Presidente della commissione, contenuta nell’art. 84, comma 4, del previgente codice dei contratti, la censura risulta smentita comunque in punto di fatto.

6.4. Parimenti infondata è la dedotta incompatibilità del Presidente in quanto Consigliere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Invero, in disparte la rilevata applicabilità alla procedura in discorso della disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 D.Lgs. 50/2016, non sarebbe comunque ravvisabile la violazione del comma 5 dell'art. 77 del nuovo codice dei contratti, il quale, in continuità con quanto già disposto dal comma 5 dell'art. 84, del previgente codice, stabilisce che coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

In proposito va considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è una struttura complessa, disciplinata dal DPCM 1 ottobre 2012, la quale si articola in 16 Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, in 27 Dipartimenti e Uffici autonomi e in 9 Strutture di Missione, plessi ciascuno dei quali a sua volta articolato in diversi uffici e servizi.

Ne discende che l'espressione "contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto", coerentemente alla descritta complessità della struttura, deve ritenersi riferita ai singoli uffici, dipartimenti e strutture in cui la stessa si articola e non già all'intera Presidenza del Consiglio.

Tanto chiarito, il dott. Sepe risulta non essere più da oltre due anni Capo del Dipartimento che ha bandito la gara, sicchè non è ravvisabile la dedotta incompatibilità.

Conclusivamente, quanto all'esaminato motivo, i primi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

7. I secondi motivi aggiunti seguono le sorti dei gravami che precedono.

Con tale atto impugnatorio, infatti, il provvedimento di aggiudicazione è stato contestato soltanto in via derivata, sull'assunto che mutuerebbe le illegittimità dagli atti presupposti; illegittimità risultate insussistenti.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti, respinge in parte il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti, dichiarandoli improcedibili nella restante parte, come da motivazione.

Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO